

STATUTO

KNACADEMY IMPRESA SOCIALE SRL

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVERETO TN VIA BRENNERO 1/D

Numero REA: TN - 221084

Codice fiscale: 02391190226

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-09-2015 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" al repertorio n. 5678 raccolta n. 4562	
	STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA	
	"KNACADEMY IMPRESA SOCIALE SRL".	
	ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legisla-	
	tivo 24 marzo 2006 n. 155 e successive modifiche ed integra-	
	zioni, una società a responsabilità limitata denominata	
	"KNACADEMY IMPRESA SOCIALE SRL."".	
	ARTICOLO 2 - SEDE	
	La società ha sede in Rovereto (TN).	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprime-	
	re ovunque succursali, filiali, agenzie o uffici amministrati-	
	vi senza stabile rappresentanza, ovvero di trasferire l'indi-	
	rizzo nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta comunque	
	ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il tra-	
	sferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indi-	
	cato.	
	ARTICOLO 3 - DURATA	
	La società ha durata sino al trenta giugno duemilasessanta,	
	salvo proroga o anticipato scioglimento deliberati dall'assem-	
	blea dei soci.	
	ARTICOLO 4 - OGGETTO	
	La società non ha scopo di lucro ed intende esercitare in via	
	stabile e principale un'attività economica organizzata al fine	
	della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità	

	sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale,
	secondo i requisiti fissati dal predetto Decreto Legislativo
	24 marzo 2006 n. 155, nei seguenti settori:
	- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.
	328;
	- assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di
	cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
	data 29 novembre 2001 e successive modificazioni;
	- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presi-
	dente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001;
	- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28
	marzo 2003, n. 53;
	- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice
	dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla-
	tivo 22 gennaio 2004, n. 42;
	- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della leg-
	ge 29 marzo 2001, n. 135;
	- formazione universitaria e post-universitaria;
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e for-
	mativo.
	Per la realizzazione degli scopi suddetti, la società-impresa
	sociale promuove e realizza, anche in collegamento con pro-
	grammi pubblici, le attività di:

	a) Promozione, organizzazione e gestione di:
	- Istituti scolastici, Accademie di Belle Arti, Accademie di
	Danza, Politecnici, Istituti o corsi musicali per il conseguimento di diplomi di primo e secondo livello riconosciuti, e
	non, da parte degli organi competenti;
	- corsi preparatori per esami di Stato e di aggiornamento culturale, di qualificazione post diploma, universitari e para
	universitari, di specializzazione universitaria e post universitaria nell'ambito dell'Alta Formazione Artistica e Coreutica
	e Musicale;
	- corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale in
	ambito culturale, artistico e corsi Fondo Sociale Europeo, anche a livello internazionale;
	- stages, viaggi culturali, viaggi di studio e scambi culturali;
	- tirocini formativi attivi e collaborazioni con i Centri di
	Formazione Docenti, anche a livello internazionale;
	- attività convegnistiche, hostessing, viaggi di studio e
	stages;
	- attività creativo-educative e didattico-ludiche a favore di
	soggetti disabili e "socialmente problematici";
	b) produzione ed edizione - esclusi i quotidiani - di materiale
	culturale in genere, compresi il materiale di comunicazione, l'oggettistica, le pubblicazioni e le realizzazioni in
	web;

- c) produzione e distribuzione di servizi culturali anche sotto forma di prodotti cinematografici, audiovisivi e digitali, o di attività di marketing multimediale;
- d) ideazione, promozione e organizzazione di progetti ed eventi artistici coreografici, teatrali, musicali, anche in collaborazione con Enti, Istituzioni e privati con la gestione di laboratori volti a specializzare artisti, attori, danzatori, coreografi, scenotecnici e operatori cinematografici in genere e comunque operatori dei settori collegati nei relativi specifici ambiti professionali;
- e) avvio e gestione di ogni altra attività didattica in genere, sotto l'osservanza delle norme di legge, anche in forma di sedi e/o laboratori distaccati d'istituzioni accademiche nazionali ed internazionali;
- f) realizzazione d'iniziative di formazione ed aggiornamento professionale in ambito socio-assistenziale a favore dei propri operatori, nonché dei familiari o di altre persone interessate a svolgere tali funzioni di aiuto;
- g) ideazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti relativi a servizi culturali, compresi oggetti di design;
- h) attività didattica in ambito informatico.

	elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge
	a soggetti muniti di necessari titoli professionali autorizza-
	ti all'esercizio di specifiche attività in forza di particola-
	ri disposizioni di legge, la società dovrà demandarne in ogni
	caso l'esecuzione a questi i quali opereranno sotto la loro
	responsabilità. Inoltre la società si impegna ad acquisire le
	eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l'eser-
	cizio delle attività che si prefigge di svolgere.
	La società potrà compiere, sempre senza scopo di lucro, in via
	non prevalente e non nei confronti del pubblico, in forma di-
	retta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commer-
	ciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessa-
	rie o utili o strumentali per il conseguimento dell'oggetto
	sociale e a questo direttamente od indirettamente connesse;
	essa potrà anche, sempre senza scopo di lucro, in via del tut-
	to strumentale al suddetto oggetto sociale e non nei confronti
	del pubblico, prestare avalli o fideiussioni e garanzie di
	qualsiasi tipo e natura.
	Il tutto nei limiti delle disposizioni inderogabili di legge,
	tra le quali quelle di cui al D.Lgs. 155/2006, D.lgs. 1 set-
	tembre 1993 n.385, della deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994,
	del D.M. 6 luglio 1994, della Deliberazione della Banca d'Ita-
	lia 12 dicembre 1994 e della successiva normativa in materia.
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riser-
	vate agli intermediari finanziari di cui agli artt.106 e 107

del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989 n.39, le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

ARTICOLO 5 - ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO

La società non ha scopo di lucro in osservanza della qualifica di impresa sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 155/2006. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 155/2006, si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai con-

tratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire spe-
cifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle
azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-
mediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti per-
centuali al tasso ufficiale di riferimento.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche
indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei
soli soci.

La società potrà svolgere le sue attività in collaborazione
con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità
di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 155/2006.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila
virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento, me-
diante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo
gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri
fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi confe-
rimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in pro-
porzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita
ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione
di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante

	offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, salvo	
	che nel caso di cui all'art. 2481-ter cod. civ.; in tal caso	
	spetta ai Soci che non hanno consentito alla decisione il di-	
	ritto di recesso.	
	Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a paga-	
	mento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibi-	
	li di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o	
	di servizi a favore della Società; la deliberazione di aumento	
	del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in	
	mananza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi	
	in denaro.	
	Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di	
	legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adot-	
	tarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente	
	atto.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere	
	omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale	
	dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale	
	della relazione e delle osservazioni di cui all'art.2482-bis,	
	comma 2, del cod. civ.	
	ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO	
	I Soci potranno eseguire versamenti in conto capitale o finan-	
	ziamenti assolutamente infruttiferi a favore della Società, il	
	tutto alle condizioni e nel rispetto delle normative vigenti	
	in materia e con particolare riferimento a quelle che regolano	

	la raccolta di risparmio tra il pubblico .	
	Il rimborso dei finanziamenti dei Soci a favore della Società	
	è soggetto alle limitazioni di cui all'art.2467 cod. civ.	
	La società, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal	
	D.lgs. 155/2006 e in particolare dall'articolo 3 del detto	
	D.lgs. 155/2006, può emettere titoli di debito ai sensi della	
	legge vigente. L'emissione di titoli di debito viene delibera-	
	ta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica del presente Statuto, salvo quanto previsto dal pe-	
	nultimo periodo del precedente art. 24. La società può emette-	
	re titoli di debito per somma complessivamente non eccedente i	
	limiti previsti dalla legge.	
	I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere	
	sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di	
	successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferi-	
	sce risponde della solvenza della società nei confronti degli	
	investitori che non siano investitori professionali ovvero so-	
	ci della società medesima.	
	La decisione di emissione dei titoli deve rispettare quanto	
	previsto dal D.lgs. 155/2006, e in particolare dall'art. 3 del	
	detto D.lgs, deve prevedere le condizioni del prestito e le	
	modalità del rimborso, ed è iscritta a cura degli amministra-	
	tori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere	
	che, previo consenso della maggioranza dei possessori di tito-	

li, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni del D.lgs. 155/2006, nonché le disposizioni di legge speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

ARTICOLO 8 - PARTECIPAZIONI E DIRITTI DEI SOCI

Le partecipazioni dei Soci sono proporzionali ai conferimenti effettuati da ciascuno di essi.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

La disciplina del rapporto sociale è comunque regolata secondo principi di non discriminazione.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili in tutto o in parte, a Soci e a terzi, per atto tra vivi ed a causa di morte.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

ARTICOLO 10 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;

	d. la revoca dello stato di liquidazione;	
	e. il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;	
	g. il compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'ar- ticolo 2468, quarto comma c.c.;	
	h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497 quater c.c..	
	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comuni- cazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisio- ne che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisio-	

ne, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 11 - ESCLUSIONE

Sarà escluso di diritto dalla società il socio:

- che risulti dichiarato fallito o interdetto o che sia stato riconosciuto, anche temporaneamente, incapace di intendere e di volere;
- che sia stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena detentiva non inferiore a cinque anni, per delitto non colposo.

Potrà essere escluso, il socio:

- la cui condotta morale sia divenuta incompatibile con gli scopi societari e/o con l'attività svolta dalla società;
- che sia stato condannato, con sentenza definitiva, per delitto non colposo, ad una pena detentiva inferiore a cinque anni;

- che abbia, col proprio comportamento, volontariamente arrecato grave pregiudizio alla società.

Le modalità di esclusione sono regolate secondo il principio di non discriminazione.

Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione di diritto, l'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Non appena avuta notizia dell'evento che rende possibile l'esclusione del socio, l'organo amministrativo dovrà, quanto prima, comunicare per iscritto al socio stesso che è stata rilevata, a suo carico, una possibile causa di esclusione dalla società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio della società potrà presentare proprie controdeduzioni, contro o a sostegno di quanto comunicato dall'organo amministrativo, nelle quali il socio stesso potrà chiedere che la decisione sull'esclusione venga demandata all'assemblea dei soci; in assenza di detta richiesta, sull'esclusione del socio, deciderà l'organo amministrativo.

ARTICOLO 12 - DECISIONE DEI SOCI

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approva-

	zione.	
	Sono riservate alla competenza dei Soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli Amministratori e la determinazione del loro	
	compenso;	
	3) la nomina dell'organo di controllo e la determinazione del	
	suo compenso;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei Soci;	
	6) lo scioglimento della Società, la fissazione del numero dei	
	Liquidatori, la loro nomina e i loro poteri.	
	Le decisioni dei Soci possono essere adottate:	
	a) con il metodo assembleare;	
	b) mediante consultazione scritta o sulla base di consenso	
	espresso per iscritto.	
	In ogni caso devono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare le decisioni relative alle materie indicate ai nn.	
	4, 5 e 6 del secondo comma del presente articolo e in ogni al-	
	tro caso espressamente previsto dalla legge, nonchè qualora lo	
	richiedano uno o più Amministratori o tanti Soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo	
	voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il	

Socio in mora nei versamenti non può partecipare alle decisioni ai sensi dell'art. 2466 c.c..

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza e previo accordo della totalità dei soci, degli amministratori e dell'organo di controllo se nominato, il termine di convocazione potrà essere ridotto ad 1 (uno) giorno. In tale caso tutti i soci, gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, dovranno rilasciare apposite dichiarazioni di assenso che dovranno essere spedite entro il termine suddetto a tutti i soci, gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'avviso può essere spedito a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e la tem-

pestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza di tali formalità è tuttavia regolarmente costituita l'Assemblea quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori o l'Amministratore Unico e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea può essere convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale.

L'Assemblea deve essere convocata ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; potrà tuttavia essere convocata entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il tutto ai sensi e nel rispetto del secondo comma dell'art.2364 c.c..

L'Assemblea, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, è convocata ogni qualvolta risulti necessario a giudizio dell'organo amministrativo oppure su domanda di tanti

	Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'Organo di	
	controllo, se nominato, o da un socio.	
	Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può	
	farsi rappresentare da altra persona, anche non Socio, che	
	non sia Amministratore o membro dell'organo di controllo, se	
	nominato, mediante delega scritta, che deve essere conservata	
	dalla società.	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assen-	
	za, dalla persona designata di volta in volta dalla stessa as-	
	semblea.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	
	dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle vo-	
	tazioni.	
	L'assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno	
	il 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) del ca-	
	pitale sociale.	
	Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se	
	richiesto dalla legge.	

	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in
	allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresen-
	tato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il ri-
	sultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
	l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzien-
	ti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei So-
	ci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
	Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti
	la modifica del presente atto, deve essere redatto da un No-
	taio. Il verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle deci-
	sioni dei Soci.
	L'assemblea può tenersi con gli intervenuti dislocati in più
	luoghi, contigui o distanti, per audio/video-conferenza, a
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i
	principi di buona fede e parità di trattamento dei soci. E'
	pertanto necessario che:
	- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo
	agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta,
	la documentazione predisposta per la riunione; regolare lo
	svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati
	della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo rea-

20 di 36

b) di più documenti, tutti di identico contenuto e dai quali risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonchè l'esatto testo della decisione da adottare, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, all'organo di controllo, se nominato; ciascun Socio dovrà datare e sottoscrivere il documento da lui ricevuto, con l'indicazione "visto e approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla Società il documento da lui sottoscritto a mezzo raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione e dell'avvenuto ricevimento. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con un unico documento sia con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

La decisione si intende adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla Società le dichiarazioni di approvazione di tanti Soci che rappresentano almeno il 66,66% (sessantasei virgola sessantasei per cento) del capitale sociale.

Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel Libro delle decisioni dei Soci, da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione

l'indicazione dei Soci favorevoli, contrari o astenuti, e, su
richiesti degli stessi, l'indicazione del motivo della loro
decisione. Copia del verbale dovrà essere trasmesso a tutti i
Soci, agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nomi-
nato.

Tutti i documenti relativi ai suddetti procedimenti di decisione dei Soci devono essere conservati dalla Società.

La Società è amministrata *alternativamente*, a seconda di quanto stabilito dai Soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero che sarà determinato al momento della nomina;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze determinate al momento della nomina.

Gli Amministratori, nel rispetto di quanto inderogabilmente previsto dal D.lgs. 155/2006, possono essere anche non Soci e devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, e precisamente:

- devono essere scelti tra soggetti che vantano una comprovata esperienza nei settori di attività della società, sia tramite lavoro dipendente sia tramite incarichi di amministrazione in società o Enti sia tramite attività di lavoro autonomo non oc-

	casionale;	
	- non siano in situazioni di ineleggibilità ai sensi dell'art.	
	2382 c.c.;	
	- non devono aver subito precedenti condanne penali passate in	
	giudicato;	
	- non siano sottoposti a misure di prevenzione;	
	- non devono avere legami con enti o soggetti che possano	
	adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o	
	comunque contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa	
	sociale.	
	Non possono in ogni caso essere nominati amministratori ai	
	sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 155/2006 soggetti nominati da	
	imprese private con finalità lucrative e da amministrazioni	
	pubbliche.	
	Gli amministratori restano in carica per il tempo stabilito	
	dai Soci al momento della nomina e possono essere rieletti.	
	L'organo amministrativo può essere nominato a tempo indetermi-	
	nato, salve le cause di cessazione previste dalla legge o re-	
	voca da parte dei Soci.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la fa-	
	coltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per	
	l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi	
	soltanto quelli che per legge o statuto sono riservati alla	
	competenza della decisione dei soci.	

24 di 36

	sono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via con-
	giunta.
	In caso di amministrazione disgiuntiva, ciascun amministratore
	può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia
	compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza as-
	soluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.
	Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il con-
	senso unanime di tutti gli amministratori, salvi i casi in cui
	si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno al-
	la società.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha
	effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ri-
	costituito.
	Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per
	qualsiasi causa viene a mancare anche uno solo dei consiglie-
	ri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso
	gli altri consiglieri devono entro quindici giorni sottoporre
	alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministra-
	tivo e possono, nel frattempo, compiere solo le operazioni di
	ordinaria amministrazione. La medesima disciplina si applica
	in caso di co-amministratori.
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
	per ragioni del loro ufficio e, nel rispetto di quanto previ-
	sto dall'art. 3, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 155/2006, un
	eventuale compenso da determinarsi dai Soci in occasione della

	nomina o con apposita decisione. I soci possono inoltre deter-
	minare un'indennità per la cessazione dalla carica e delibera-
	re l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri
	delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di ammi-
	nistrazione al momento della nomina.
	In ogni caso, ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 155/2006,
	il compenso corrisposto agli amministratori non potrà essere
	superiore a quello previsto nelle imprese che operano nei me-
	desimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esi-
	genze attinenti alla necessità di acquisire specifiche compe-
	tenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per
	cento.
	ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano prov-
	veduto i Soci al momento della nomina, elegge tra i suoi mem-
	bri il Presidente.
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
	ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di
	uno dei suoi componenti, e si riunisce nella sede sociale o
	altrove purchè in Italia.
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli
	amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, almeno
	cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, alme-
	no un giorno prima, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare

	la prova dell'avvenuto ricevimento. Nell'avviso vengono fissa-
	ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine
	del giorno.
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione richiesta
	per iscritto da un Consigliere, quest'ultimo, decorsi inutil-
	mente dieci giorni dalla data indicata nella richiesta, può
	convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti
	nel presente articolo.
	Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide,
	anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i
	consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se nominato.
	Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in
	caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano.
	Il Consiglio può nominare un Segretario, scegliendolo anche al
	di fuori dei suoi componenti.
	Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza
	dei membri in carica. Le deliberazioni risultano da verbali
	che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, ven-
	gono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi
	anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o
	distanti, per audio/video-conferenza, a condizione che siano
	rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e
	parità di trattamento degli intervenuti. E' pertanto necessa-
	rio che:

28 di 36

29 di 36

della società tramite qualsiasi meccanismo ritenuto adeguato dai soci, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti o scambiati. I termini e modalità di consultazione e coinvolgimento saranno specificati nel regolamento aziendale, predisposto dall'organo amministrativo ed approvato con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie, o concordati dall'organo di amministrazione dell'impresa sociale con i rappresentanti dei lavoratori. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 155/2006.

Ai lavoratori della società non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti previsti dall'art.14 del D.Lgs. n. 155/2006.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

La Società, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, può nominare un organo di controllo - con funzione, nei casi consentiti dalla legge, anche di revisione legale - oppure un revisore.

	Nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ. e dall'art. 11 del
	D.Lgs. n. 155/2006, è obbligatoria la nomina dell'Organo di
	controllo, scelto tra i Revisori legali iscritti nell'apposito
	registro istituito e tenuto dal Ministero dell'Economia e
	delle finanze e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8
	del medesimo D.Lgs. n. 155/2006, in possesso dei seguenti re-
	quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:
	- essere avvocato o dottore commercialista o ragioniere o ra-
	gioniere commercialista;
	- non essere in situazioni di ineleggibilità ai sensi
	dell'art. 2382 c.c.;
	- non aver subito precedenti condanne penali passate in giudi-
	cato;
	- non essere sottoposto a misure di prevenzione;
	- non avere legami con enti o soggetti che possano adombrare
	influenze da parte di chi ha interessi speculativi o comunque
	contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale.
	Si applicano, ove compatibili, anche con riferimento alle com-
	petenze, ai poteri ed alla revisione legale, le disposizioni
	previste per le società per azioni e la normativa in materia
	di organo di controllo e revisione legale dei conti.
	L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con
	scadenza alla data della decisione dei Soci che approva il bi-
	lancio relativo al terzo esercizio della carica.
	Può essere revocato solo per giusta causa. La decisione di re-

	voca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito
	l'interessato.
	I soci, all'atto della nomina, determinano la retribuzione
	dell'organo di controllo per l'intero periodo di durata del
	suo ufficio.
	L'Organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt.
	2403 e 2403-bis c.c. e 11 del D.Lgs. n. 155/2006, ed esercita
	la revisione legale della società.
	L'Organo di controllo ha, inoltre, compiti di monitoraggio
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa,
	avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti-
	coli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D.lgs. 155/2006. Del
	monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione
	del bilancio sociale. L'organo di controllo può in qualsiasi
	momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale
	fine può richiedere agli amministratori notizie, anche con ri-
	ferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle
	operazioni o su determinati affari. Oltre alle cause di ine-
	leggibilità a sindaco o di decadenza dalla carica disposte dal
	codice civile, non posso ricoprire la carica di sindaco e, se
	eletti, decadono dall'ufficio i soggetti che non sono in pos-
	sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipen-
	denza di cui comma 2 del presente articolo.
	Ai sensi del citato art. 11 del D.Lgs. n. 155/2006, l'Organo
	di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statu-

	to e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
	contabile nonchè esercita il controllo contabile.
	ARTICOLO 20 - BILANCIO E UTILI
	Gli esercizi sociali si chiudono il trenta giugno di ogni an-
	no.
	Al termine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il
	bilancio, in conformità alla normativa vigente e in particola-
	re all'art. 10 del d.lgs. n.155/2006, curandone, dopo l'appro-
	vazione dei soci, il deposito presso il competente Registro
	delle Imprese.
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, ai sensi
	dell'art. 3 del D.Lgs. n. 155/2006, dovranno essere destinati
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del
	patrimonio.
	E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di uti-
	li e avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e
	riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavo-
	ratori o collaboratori.
	Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 155/2006 la società dovrà
	in ogni caso tenere il libro giornale ed il libro degli inven-
	tari in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216
	e 2217 c.c.

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare, nei termini di legge, gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Alla fine del procedimento di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 155/2006.

In caso di trasformazione, fusione e scissione (che devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 155/06) nonchè in caso di cessione d'azienda (che deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 155/06) gli organi di am-

	ministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al
	Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di
	procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazio-
	ne necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida
	di cui al comma 2 dell'art. 13 del d.lgs. n.155/2006, ovvero
	la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patri-
	monio. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita
	l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità so-
	ciale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla
	ricezione della notificazione.
	Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
	quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che
	esercita un'impresa sociale.
	ARTICOLO 22 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
	Fatti salvi i casi in cui la legge prevede l'intervento obbli-
	gatorio del pubblico ministero e, più in generale, tutti i
	casi in cui sia vietato da norme inderogabili di legge, il ri-
	corso all'Autorità Giudiziaria, relativo a controversie che
	sorgessero tra i soci ovvero tra i soci e la società che ab-
	biano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto
	sociale, dovrà essere preceduto, quand'anche ciò non fosse im-
	posto dalla legge, e comunque nei casi e nei limiti consentiti
	dalla legge, da un tentativo di conciliazione, da esperirsi
	presso l'Organismo di Conciliazione di Trento e dovrà svolger-

36 di 36